

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI ATENEO DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI
*ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240***

INDICE

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Avvio del procedimento di valutazione

Art.3 Commissione di valutazione

Art.4 Procedura di valutazione

Art.5 Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione

Art.6 Attribuzione degli scatti stipendiali

Art.7 Fondo per la premialità

Art.8 Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DI ATENEO DELL'IMPEGNO DIDATTICO, DI RICERCA E GESTIONALE DEI PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI

ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano il sistema di valutazione di Ateneo dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato al fine dell'attribuzione degli scatti di stipendio biennali previsti dall'art. 8 della legge n. 240/2010 e dal D.P.R. 15.12.2011, n. 232, come modificati dall'art.1, comma 629, della legge 27/12/2017, n.205.
2. L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio positivo/negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.
3. Gli oneri per l'attribuzione degli scatti stipendiali sono a carico del Bilancio di Ateneo.
4. Annualmente, di norma entro il mese di ottobre, a seguito di apposita istruttoria, sulla base delle linee programmatiche e delle strategie di sviluppo dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, approva le risorse finanziarie da destinare all'attribuzione degli scatti biennali per l'anno solare successivo nonché il valore minimo di punteggio per ciascuna fascia di docenza sufficiente per l'attribuzione della classe stipendiale successiva, secondo quanto previsto dal successivo articolo 4. Detto valore minimo resta valido per un biennio solare.

Art. 2 (Avvio del procedimento di valutazione)

1. Il procedimento di valutazione è avviato mediante pubblicazione nell'Albo informatico di Ateneo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, del provvedimento del Rettore contenente l'elenco dei soggetti chiamati alla valutazione da effettuare nell'anno successivo, con l'indicazione della data finale del biennio.
2. Nel provvedimento di cui al comma precedente sono altresì indicati gli oneri di spesa per ciascun soggetto, il totale complessivo degli oneri per tutti i soggetti e le risorse finanziarie destinate dagli Organi di Governo e disponibili nel Bilancio di Ateneo.
3. I soggetti chiamati alla valutazione e che intendono parteciparvi devono presentare on line apposita domanda di attribuzione dello scatto stipendiale contenente il complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei due anni precedenti.
La domanda deve essere presentata nell'ultimo mese di conclusione del biennio.

Art. 3 (Commissione di valutazione)

1. La procedura di valutazione è effettuata da un'apposita Commissione nominata annualmente dal Rettore, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
2. Non possono far parte della Commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4 (Procedura di valutazione)

1. La Commissione si riunisce, di norma, nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio dell'anno successivo per esaminare le richieste di attribuzione dello scatto stipendiale dei soggetti che hanno concluso il biennio rispettivamente entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dell'anno considerato.
2. La procedura di valutazione si svolge in conformità alle disposizioni normative e regolamentari sullo stato giuridico dei docenti universitari.
3. Vengono presi in considerazione al fine della valutazione, nel biennio di riferimento del soggetto:
 - l'attività didattica
 - l'attività di ricerca
 - gli eventuali incarichi gestionali svolti.
4. La domanda di attribuzione dello scatto stipendiale verrà compilata *online* utilizzando un modulo predisposto. Esso è suddiviso in tre sezioni, e precisamente, la Sezione Didattica, la Sezione Ricerca e la Sezione Compiti Gestionali. In ciascuna Sezione il soggetto può totalizzare punti per ciascun anno del biennio in parola. Fatte salve le verifiche di correttezza e congruità da parte della Commissione, verrà considerato sufficiente per l'attribuzione dello scatto stipendiale chi ottiene il punteggio complessivo maggiore o uguale al valore minimo stabilito dagli Organi di governo e reso noto, per ciascuna fascia di docenza, secondo quanto previsto all'articolo 1.

Le sezioni sono suddivise in sottosezioni:

DIDATTICA

1. Lezioni: DID erogato .

Il punteggio relativo alle ore di lezione per anno verrà calcolato nel modo seguente:

$$Punteggio DID1 = \frac{\text{numero di ore}}{120} * 100 \text{ per i professori di I e II fascia a tempo pieno}$$

$$Punteggio DID1 = \frac{\text{numero di ore}}{90} * 100 \text{ per i professori di I e II fascia a tempo definito}$$

$$Punteggio DID1 = \frac{\text{numero di ore}}{60} * 100 \text{ per i Ricercatori a tempo indeterminato.}$$

I punteggi verranno sommati sul biennio.

Le ore erogate alle scuole di specialità verranno conteggiate con la stessa modalità e sommate alle precedenti.

2. Direzione di tesi di Laurea triennale e magistrale.

Il punteggio per la direzione di tesi di laurea triennale e magistrale dipende dal numero di crediti attribuiti alle tesi da ciascun corso di studio e viene conteggiato per il solo anno in cui la tesi viene discussa.

$$Punteggio DID2 = \text{numero CFU.}$$

3. Materiale didattico.

Verranno considerate solo pubblicazioni identificate da un codice ISBN e presenti su IRIS. A ciascuna pubblicazione (libro di testo, libro di esercizi, manuale) verrà attribuito per il solo anno di pubblicazione il punteggio:

Punteggio DID3 = 60 per pubblicazione ISBN.

Non possono essere inserite pubblicazioni che sono inserite come pubblicazioni di ricerca. Altre tipologie di materiale didattico potranno essere inserite in un campo aperto e valutate dalla commissione fino ad un massimo di 60 punti aggiuntivi.

4. Corsi di dottorato e master.

Si conteranno le ore impegnate in didattica frontale per dottorati e master:

$$DID4 = Ore (master o dottorato).$$

Il punteggio DID sarà la somma per anno di DID1, DID2, DID3, DID4 troncata a 200:

$$DID = \min(DID1 + DID2 + DID3 + DID4, 200).$$

RICERCA

1. Pubblicazioni.

Si conteggerà il numero di pubblicazioni caricate su IRIS sommate sul biennio in parola, rapportato al numero di pubblicazioni annualizzate secondo criteri dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per ciascun SSD di appartenenza del docente (seconda fascia per ricercatori e professori associati e prima fascia per professori ordinari).

$$RIC1 = \frac{n \text{ sul biennio}}{\text{soglia annualizzata ASN}} * 100.$$

Non possono essere inserite pubblicazioni che sono inserite come materiale didattico.

2. Progetti scientifici nazionali, comunitari e internazionali.

Verrà valutata la responsabilità scientifica di progetti nazionali e internazionali. Sono esclusi i progetti finanziati con risorse interne messe a disposizione dall'Ateneo. Il titolare del progetto dovrà indicare importo finanziato, numero di partecipanti e durata del progetto. Il punteggio massimo attribuito a ciascun progetto è di 100 punti/anno (RIC2).

3. Ruoli apicali in istituzioni scientifiche nazionali e internazionali.

Verranno valutati eventuali ruoli apicali in istituzioni scientifiche nazionali e internazionali. Il candidato dovrà indicare per ciascun anno del biennio in parola il ruolo ricoperto e la tipologia della società scientifica. Il punteggio massimo attribuito per tali ruoli è di 50 punti/anno (RIC3).

4. Tesi di dottorato.

Il punteggio per la supervisione di dottorandi sarà calcolato per ogni anno di tutorato come:

$$RIC4 = 30 * \text{numero di dottorandi}.$$

Per i professori di I e II fascia il punteggio RIC sarà la somma sul biennio di RIC1, RIC2, RIC3, RIC4 troncata a 200

$$RIC = \min(RIC1+RIC2+RIC3+RIC4, 200).$$

Per i ricercatori a tempo indeterminato il punteggio RIC sarà la somma sul biennio di RIC1, RIC2, RIC3, RIC4 troncata a 300

$$RIC = \min(RIC1+RIC2+RIC3+RIC4, 300).$$

INCARICHI GESTIONALI

Il punteggio relativo alle cariche gestionali verrà attribuito nel modo seguente:

I Livello (100 punti all'anno):

Rettore, Pro-rettore e delegato del Rettore, Preside di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Centro di Servizio, membro del Senato Accademico, membro del Consiglio di Amministrazione.

II Livello (75 punti all'anno):

Presidente di Consiglio di corso di studio, Coordinatore di dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione, Direttore di master e corsi di perfezionamento, Responsabile per l'assicurazione della qualità del Dipartimento, membro di commissioni formali di Ateneo, responsabilità di strutture cliniche.

III Livello (30 punti all'anno):

Altri incarichi formalizzati.

5. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, il valore minimo stabilito per l'attribuzione della classe viene proporzionalmente rideterminato dalla commissione in presenza di periodi di congedo, aspettativa dal servizio, trasferimenti o altre cause previste dall'ordinamento. Ai medesimi fini la commissione tiene conto delle esenzioni dalle attività didattiche previste dall'ordinamento.

6. La Commissione redige apposito verbale delle operazioni. Se l'esito della valutazione di cui ai precedenti commi è positivo i soggetti conseguono un giudizio positivo, altrimenti conseguono un giudizio negativo. Tutti i giudizi sono motivati.

Art. 5

(Comunicazione dell'esito della procedura di valutazione)

1. Al termine della sessione di valutazione, la Commissione trasmette all'Amministrazione i verbali delle operazioni contenenti i giudizi per ciascun soggetto.
2. Entro 10 giorni dal ricevimento degli atti, l'Amministrazione comunica a ciascun soggetto il giudizio conseguito e, in caso di giudizio positivo, attiva le procedure per l'attribuzione, con provvedimento rettorale, del trattamento economico correlato al nuovo scatto stipendiale.
3. In caso di giudizio negativo, l'Amministrazione comunica al soggetto interessato le motivazioni espresse dalla Commissione, assegnando altresì un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa per formulare eventuali osservazioni. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di eventuali osservazioni, la Commissione, riunita in seduta straordinaria, esprime il giudizio definitivo e lo trasmette all'Amministrazione per la comunicazione, con provvedimento rettorale, al soggetto interessato.

Art. 6
(Attribuzione degli scatti stipendiali)

1. Gli scatti stipendiali sono attribuiti, con decorrenza dal primo giorno del mese in cui viene maturato il biennio, ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che partecipano alla procedura di valutazione e conseguono un giudizio positivo.
2. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata, trascorso almeno un anno accademico. Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 7
(Fondo per la premialità)

I professori e i ricercatori a tempo indeterminato possono concorrere al fondo per la premialità di cui all'art. 9 della legge n. 240/2010, con le modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo, solo se partecipano alla valutazione individuale e conseguono un giudizio positivo.

Art. 8
(Disposizioni finali)

Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo informatico dell'Ateneo.